



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE
UFFICIO IGIENE, SANITA'

Via Montalbo n. 249- Palermo

Tel.091 7409367

e-mail: igienesanita@comune.palermo.it

pec: igieneesanita@cert.comune.palermo.it

Ordinanza Sindacale n. 78 del 22.06.2026

Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore.

IL CAPO AREA

Considerato che:

nelle more dell'approvazione, da parte del C.C., di apposita regolamentazione del settore, si rende comunque necessario assicurare le predette condizioni di benessere e salute degli equidi, in particolare nel periodo estivo.

Preso atto delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico riunitosi in data 16/08/2021 presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario su impulso della Prefettura di Palermo e del Comune di Palermo, utili a garantire il benessere e la salute degli equidi impiegati per il trasporto turistico, che sinteticamente si riassumono come segue:

- il cavallo che svolge attività di traino può risultare particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata umidità e di scarsa ventilazione come frequentemente si verifica in ambiente urbano, andare incontro a gravi conseguenze fisiche;

- per tutelare il benessere degli equidi utilizzati nel territorio comunale per la circolazione delle vetture pubbliche rivolto anche ad una utenza turistica e culturale da svolgersi all'interno del perimetro della città di Palermo si ritiene indispensabile quanto di seguito indicato:

- Sospendere la circolazione dei predetti veicoli a trazione animale nelle ore più calde e meno ventilate della giornata, in occasione del verificarsi di un livello di rischio 3 del bollettino del sistema nazionale di sorveglianza, previsione ed allarme

per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione diramato dalla Presidenza della Regione Siciliana;

- prevedere a bordo delle carrozze una scorta adeguata e non inferiore ai 10 litri di acqua per eventuali abbeverate di emergenza;
- prevedere tempi di sosta in aree con una sufficiente zona ombreggiata al fine di salvaguardare il benessere fisico degli animali dagli eventi atmosferici.
- prevedere un riparo e/o un copricapo per il cavallo qualora esposto ai diretti raggi solari.

Visto l'art. 4, p.3 del vigente Regolamento Comunale del Servizio Turistico con mezzi a trazione animale equina, che pone a carico del titolare della licenza l'obbligo di mantenere le condizioni igieniche e di benessere del cavallo;

Visto l'art. 117 del D.lgs. del 31.03.1998 n.112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59, che statuisce, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

al fine di tutelare il benessere degli animali, nello specifico degli equidi presenti sul territorio del Comune di Palermo, si propone quanto segue:

- dalla data di entrata in vigore dalla presente ordinanza e fino al 15 settembre 2026, limitare l'attività lavorativa degli equidi a non più di 8 ore quotidiane (da intendersi cavallo in attacco);
- limitare il carico trainato a non più del doppio del peso del cavallo compreso di carrozza, passeggeri e conduttore (equivalente al peso della carrozza e di cinque persone di peso medio);
- utilizzare apposite ferrature antiscivolo;
- detenere, a bordo delle carrozze, una scorta adeguata e non inferiore ai 10 litri di acqua per eventuali abbeverate di emergenza;
- prevedere soste nelle aree con sufficiente zona di ombreggiatura per proteggere gli animali dalla prolungata esposizione solare o comunque dagli agenti atmosferici, non inferiori a 15 minuti ogni 2 ore;
- dotare il cavallo di riparo e/o copricapo qualora l'animale venga direttamente esposto ai raggi solari;
- vietare, per lo stesso periodo, la circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi nella fascia oraria dalle 13,30 alle 15,30;
- in caso di allerta meteo "rischio 3", diramato con bollettino dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – estendere il divieto di

circolazione alla fascia oraria compresa tra le 11,30 e le 17,00 e le attività non potranno complessivamente eccedere le sei ore giornaliere;

- nel periodo giugno / settembre provvedere a docciatura/spugnatura rinfrescante e di foraggiamento nei punti di sosta, obbligatoria in caso di allerta meteo “rischio 3”;
- tenere costantemente aggiornato il diario di bordo con tutte le annotazioni sulle corse effettuate e relative soste;
- provvedere alla rimozione delle deiezioni mediante la pulizia delle aree interessate dalla sosta degli animali;
- che il personale addetto alla conduzione di tali vetture abbia frequentato e superato apposito percorso formativo organizzato in collaborazione con la ASP di Palermo non anteriormente all’anno 2024 e che il cavallo sia in possesso di apposita certificazione di idoneità al lavoro rilasciata dall’ASP Palermo di idoneità al lavoro del cavallo;
- in caso di estreme condizioni atmosferiche o per altre e motivate ragioni di tutela del benessere animale, si provvederà all’emissione di apposita ordinanza per il divieto di circolazione.

La Capo Area
Dott.ssa Pennisi Marina

L’ASSESSORE

Vista e condivisa la superiore relazione

L’Assessore
Dott. Fabrizio Ferrandelli

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Ravvisata l'inderogabile esigenza di tutelare il benessere degli animali;

Visto l'art. 4 punto 3, del Regolamento per il Servizio Turistico di Piazza con veicoli a trazione animale genere equino;

Visto l'art.117 del D.lgs. del 31 Marzo 1998, n.112

ORDINA

- per il periodo Giugno/ Settembre 2026, l'attività lavorativa degli equidi non può superare 8 ore quotidiane (da intendersi cavallo in attacco);
- il carico trainato non può essere superiore a non più del doppio del peso del cavallo compreso di carrozza, passeggeri e conduttore (equivalente al peso della carrozza e di cinque persone di peso medio);
- devono essere utilizzate apposite ferrature antiscivolo;
- deve essere disponibile, a bordo delle carrozze, una scorta adeguata e non inferiore ai 10 litri di acqua per eventuali abbeverate di emergenza;
- il conducente è autorizzato ad effettuare le soste nelle aree con una sufficiente zona di ombreggiatura per proteggere gli animali dalla prolungata esposizione solare o comunque dagli agenti atmosferici, non inferiori a 15 minuti ogni 2 ore;
- il cavallo deve essere provvisto di riparo e/o copricapo qualora l'animale venga direttamente esposto ai raggi solari;
- è vietata, per lo stesso periodo, la circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi nella fascia oraria dalle 13,30 alle 15,30;
- in caso di allerta meteo "rischio 3", diramato con bollettino dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – il divieto di circolazione è esteso alla fascia oraria compresa tra le 11,30 e le 17,00 e le attività non potranno complessivamente eccedere le sei ore giornaliere;
- nel periodo 1° giugno/30 settembre si deve provvedere a docciatura/spugnatura rinfrescante e a foraggiamento nei punti di sosta, obbligatoria in caso di allerta meteo "rischio 3";
- di tenere costantemente aggiornato il diario di bordo con tutte le annotazioni sulle corse effettuate e relative soste;
- al conducente di assicurare la rimozione delle deiezioni mediante la pulizia delle aree interessate dalla sosta degli animali;

- in caso di condizioni atmosferiche estreme o per altre e motivate ragioni di tutela del benessere animale, si fa riserva di procedere all'emissione di apposita ed ulteriore ordinanza per il divieto di circolazione.

Per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000.

DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online e delle stesse sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet del Comune di Palermo.

La vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale. Sarà cura della Polizia Municipale informare l'Amministrazione Comunale in merito alle risultanze di osservanza della presente ordinanza per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 2 Luglio 2010 n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Competente per il ricorso è il Foro di Palermo.

IL SINDACO
Prof. Roberto Lagalla